



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
LUCA RAMACCI

- Presidente -

Sent. n. sez. 865/2026

CINZIA VERGINE

CC - 23/04/2026

EMANUELA GAI

- Relatore -

R.G.N. 6958/2026

UBALDA MACRI'

MARIA SABINA CALABRETTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]

avverso l'ordinanza del 17/12/2025 del GIP Tribunale di Torre Annunziata

Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, all'esito dell'udienza camerale, ha rigettato la richiesta, avanzata da [REDACTED] di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui alla procedura n. [REDACTED]

2. Avverso l'ordinanza il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, i seguenti motivi di ricorso.

-Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 676 comma 1, e 667 comma 4 cod.proc.pen. per avere il Tribunale deciso all'esito della procedura in camera di consiglio mentre avrebbe dovuto decidere de plano e poi solo a seguito di opposizione, fissare l'udienza in camera di consiglio, per la decisione. Il giudice avrebbe applicato un modello procedimentale diverso da quello espressamente imposto dall'articolo 676 comma 1, cod.proc.pen. in combinato disposto con l'articolo 667 comma 4, cod.proc.pen. anticipando una fase che l'ordinamento prevede esclusivamente come eventuale e subordinata alla proposizione di opposizione avverso l'ordinanza. In secondo luogo, deduce la mancata notificazione dell'atto di ingiunzione a demolire n. [REDACTED]



Premette il ricorrente che il provvedimento di sgombero, afferente alla procedura demolitoria n. [REDACTED] era emesso nei confronti dei condannati [REDACTED] e [REDACTED] e assorbiva tre sentenze penali di condanna, emesse nei loro confronti, riferite alla realizzazione ed esecuzione di interventi edili sullo stesso fabbricato oggetto della procedura demolitoria. Ciò premesso in fatto, rileva il ricorrente [REDACTED] che non risultava notificato a [REDACTED] nelle more deceduta, alcun atto di ingiunzione, atto propulsivo della procedura esecutiva, essendo unico atto notificato al signor [REDACTED] quello relativo al provvedimento di sgombero, afferente alla summenzionata procedura demolitoria, contenente l'indicazione delle tre sentenze relative agli abusi edilizi dell'unico fabbricato. Contesta, dunque, la formalità della procedura demolitoria per mancato rispetto dei requisiti.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza, contraddittorietà della motivazione del provvedimento nella parte in cui fa riferimento all'ingiunzione a demolire n. [REDACTED] (rectius [REDACTED] notificata in data 24/07/2013, mai emessa e notificata nei confronti del ricorrente.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Va rilevato che risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente aveva promosso incidente di esecuzione volto ad ottenere la revoca dell'ingiunzione a demolire, emessa dalla Procura di Torre Annunziata nell'ambito del proc. n. [REDACTED] sul presupposto che l'istante aveva ricevuto ordine di sgombero in data 28/02/2025, ma non la notificazione dell'ingiunzione a demolire riferito all'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 226/07, irrevocabile.

Il Giudice fissava udienza, in data 17/12/2025, all'esito della quale, sentite le parti adottava la decisione impugnata.

Questa Corte di legittimità, con risalente e condivisibile pronuncia, ha affermato che il procedimento di esecuzione in cui si sollevano questioni in merito all'ordine di demolizione è regolato dall'art. 666 cod.proc.pen., con contraddittorio camerale ed ha ritenuto affetta da nullità l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, "de plano" (Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007, Manzo, Rv. 237529 - 01).

Non è invocabile, come argomenta il ricorrente, il richiamo operato dall'art. 676 comma 1, cod.proc.pen. all'art. 667 comma 4 cod.proc.pen., previsione



normativa nella quale, tra le altre competenze su cui il giudice dell'esecuzione decide de plano, non vi sono le questioni che attendono all'ordine di demolizione.

Infatti, nei casi in cui il giudice dell'esecuzione procede de plano, indicati nelle "altre competenze" di cui all'art. 676 comma 1, cod.proc.pen., non vi è la competenza a decidere sull'ordine di demolizione, sicchè il motivo è manifestamente infondato. Peraltro, per inciso, osserva, la Corte di legittimità, che lo stesso ricorrente nell'istanza di incidente di esecuzione, invocava una celere fissazione dell'udienza camerale.

2. Nel merito, il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, non ha miglior sorte e risulta manifestamente infondato.

Va premesso, in punto di fatto, che, come risulta dalla stessa prospettazione nel ricorso, la procedura esecutiva riguardava un manufatto interamente abusivo per il quale erano stati emessi ordini di demolizione con diverse sentenze di condanna: la sentenza emessa nei confronti di [REDACTED] madre defunta del ricorrente, del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, in data 03/04/2007 n. 226, irr. il 15/06/2007, relativa al manufatto abusivo sito in via [REDACTED] in [REDACTED] e altra sentenza del G.I.P., emessa nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] relativa alla prosecuzione dell'abuso sul medesimo manufatto, emessa in data 01/03/2007, n. 181 del 2007, irrevocabile.

La procedura esecutiva riguardava, dunque, l'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo perché realizzato in assenza di titolo e, in relazione al quale, erano state emesse diverse sentenze nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

3. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata ha disatteso la censura difensiva, ora nuovamente riproposta, con la quale il ricorrente lamentava di non avere ricevuto la notifica dell'ingiunzione a demolizione, di cui alla sentenza n. 226/2007, emessa nei confronti della defunta madre.

Ha rilevato, il Giudice dell'esecuzione, che l'ingiunzione a demolire, in esecuzione alla sentenza n. 226 del 2007, veniva notificata alla condannata [REDACTED] [REDACTED] in data 03/07/2013, sicché tenuto conto che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo conserva la sua efficacia anche nell'ipotesi di acquisto dell'immobile per successione a causa di morte nei confronti dell'erede del condannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico pianistico alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, e che essendo deceduta medio tempore la persona condannata, non era necessaria una nuova notificazione dell'ingiunzione al ricorrente, erede della condannata.



Si tratta di una decisione corretta in diritto alla luce del consolidato orientamento di legittimità (Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, Mattered, Rv. 279501 – 01; Sez. 3, n. 16141 del 21/02/2023, Battista, Rv. 284463 – 01).

In secondo luogo, in data 04/03/2013, era stata correttamente notificata al ricorrente e a [REDACTED] l'ingiunzione a demolire in esecuzione di altra sentenza, emessa in data 01/03/2007, per la prosecuzione dei lavori sul medesimo immobile già realizzato in assenza di permesso a costruire dalla madre (defunta) del ricorrente [REDACTED] [REDACTED]

Sulla scorta di tali elementi di fatto, il Giudice ha respinto l'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire che comprendeva l'intero manufatto abusivo per il quale erano stati emessi più ordini di demolizione.

Il provvedimento impugnato risulta correttamente motivato là dove, rilevata la notificazione dell'ingiunzione a demolire alla [REDACTED] [REDACTED] madre poi defunta del ricorrente, ha ritenuto che l'ordine di demolizione emesso nei confronti della defunta madre conservava efficacia e non occorre una nuova notificazione e l'immobile, realizzato in assenza del permesso di costruire, rispetto al quale è stato emesso l'ordine di demolizione, era entrato a far parte del suo asse ereditario e, salva la rinuncia all'eredità, si trasmette "mortis causa" agli eredi, nei confronti dei quali l'ordine conserva efficacia (Sez. 3, n. 16141 del 21/02/2023, Battista, Rv. 284463 – 01).

In secondo luogo, il ricorrente era ben consapevole del carattere abusivo del manufatto in questione, avendo egli riportato condanna per la prosecuzione dei lavori su immobile abusivo (poi acquistato iure hereditatis) ed essendo stata notificata al medesimo l'ingiunzione a demolire, non poteva invocare alcuna ragione a fondamento della revoca dell'ingiunzione a demolire (quella emessa nei confronti della defunta madre) e al provvedimento di sgombero.

4. Sulla base di queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2026



Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
LUCA RAMACCI

